



Ministero Dell'istruzione dell'Università e della Ricerca

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI

CPIA FORLÌ – CESENA

Codice M.P.I. – FOMM09500N

Via Oberdan, 2 – 47121 – FORLÌ (FC) Tel. 0543 34180

e-mail fomm09500n@istruzione.it pec: fomm09500n@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DI “STUDENTI UDITORI”

Premessa

Il D.P.R. 275/99 offre alle singole scuole la possibilità di intervenire, sotto il profilo didattico e organizzativo, per orientare le strategie educative in direzione delle specifiche esigenze del territorio di riferimento e delle priorità individuate a livello nazionale; in tale senso, nell’ottica del contrasto alla dispersione scolastica, il CPIA di Forlì-Cesena intende:

- venire incontro alle esigenze degli studenti e delle famiglie/comunità dei ragazzi minori;
- offrire opportunità di sostegno e orientamento agli studenti che intendano potenziare l’acquisizione della lingua italiana;
- favorire l’integrazione degli alunni in situazione di svantaggio permettendo un’esperienza di scolarizzazione.

Viene pertanto redatto il seguente regolamento, cui dovranno attenersi scrupolosamente, tutti i soggetti coinvolti. Copia del medesimo sarà consegnato all’atto di iscrizione e comunque prima dell’inserimento nella classe o nel corso frequentato.

Art. 1

La scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei casi, dà la possibilità di iscrizione come studenti uditori per tutti i percorsi offerti dal CPIA, per:

- i minori/gli adulti iscritti nei percorsi di Primo Livello ma che necessitano di potenziare maggiormente la lingua italiana;
- i minori iscritti in altri istituti che intendano sostenere l’Esame di Stato nella sessione straordinaria di marzo-aprile;
- i minori/gli adulti che abbiano la cittadinanza italiana ma vogliono potenziare la lingua italiana in un percorso AALI;

-i minori in obbligo formativo che necessitano di apprendere la lingua italiana e che compiono il diciottesimo anno di età entro la fine dell'anno solare.

Art.2

Lo studente in possesso dei requisiti sopra indicati può essere ammesso, anche nel corso dell'anno scolastico, alla frequenza della classe richiesta in qualità di uditore. L'ammissione alle lezioni è subordinata all'approvazione del Consiglio del Gruppo di Livello o dal docente del percorso interessato che è chiamato ad esaminare attentamente le richieste pervenute con possibilità di rigetto delle medesime. La Dirigente, acquisita la richiesta da parte del docente, tenuto conto della capienza delle aule e di ogni altro elemento che possa ostare all'accettazione della stessa, dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l'ammissione o la non ammissione dello studente uditore. In caso di ammissione, l'uditore viene inserito nel "Registro SICPIA" nel corso previsto ed il suo nome e cognome vengono trascritti sul registro della classe d'inserimento seguito dalla lettera "(U)".

Art.3

Lo studente uditore ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite all'interno del corso a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli studenti regolarmente iscritti. A sua richiesta, l'uditore ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica anche se queste ultime non possono essere oggetto di valutazione né in itinere né alla fine dell'anno scolastico. Non vi sono obblighi di registrazioni delle valutazioni e di comunicazione alla famiglia/ai tutori in merito alle verifiche, da parte dei docenti e della scuola. Per la partecipazione dell'uditore a eventuali uscite didattiche del percorso d'inserimento è necessario fare richiesta alla Dirigente per l'autorizzazione.

Art.4

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d'Istituto e le istruzioni impartite dai docenti della classe durante le lezioni, oltre a prendere visione e sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità. In caso di richiami o annotazioni disciplinari, il Consiglio del Gruppo di Livello o il docente del corso potrà valutare la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni; in caso di recidiva potrà essere deliberata la definitiva esclusione dalle lezioni.

Art.5

Gli studenti uditori sono tenuti al versamento del contributo d'istituto relativo al percorso in cui sono stati ammessi, in cui si specifica la causale apposita "frequenza come uditore"; il contributo include la sola quota per la copertura assicurativa rispetto agli infortuni e responsabilità civile, che viene estesa all'uditore.

Art.6

L'uditore deve presenziare alle lezioni per l'intera durata delle lezioni tranne che per documentabili circostanze o problemi di salute. Il docente annoterà sul registro di classe l'assenza giornaliera dell'uditore e l'entrata e l'uscita dello stesso se non coincidenti con l'inizio e il termine delle lezioni. Non è richiesta la giustificazione di assenze o ritardi se lo studente Uditore Esterno è maggiorenne. È richiesta invece la giustificazione di assenze o ritardi, da uno dei genitori o tutore se minorenni.

DISPOSIZIONI FINALI

La frequenza dell'uditore cessa con la fine delle lezioni o in data stabilita dal Consiglio del Gruppo di Livello o del docente del percorso. Il Collegio dei docenti ha facoltà di chiedere la revisione di questo regolamento all'inizio di ogni anno scolastico. Le eventuali variazioni sono soggette ad approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.